

Luogo: Magione (PG)	Orario: 17:20
Data: 11 maggio 2025	Doc: 2.32

FX1 / FX2 / FX3**DECISIONE N. 31****Da:** Commissari Sportivi**A:** Concorrente n° **75 Shibi Mei**
Conduuttore **Shibi Mei****p.c:**

I Commissari Sportivi, avendo ricevuto il Report del Commissario Tecnico, avendo esaminato il video, convocati e ascoltati il Conduuttore Shibi Mei ed il Rappresentante del Concorrente Shibi Mei avendo considerato quanto sotto esposto,

Vettura n° e Conduuttore: 75 Shibi Mei**Concorrente:** Shibi Mei**Ora del fatto:** 16.05**Sessione:** Verifiche Tecniche d'Ufficio

Fatto: Il Conduuttore n° 75 nel corso delle verifiche post-gara la vettura risultava non conforme a regolamento FX 2025 in quanto nel suddetto risulta che il motore può essere alimentato esclusivamente tramite una flangia di aspirazione cc diametro 34mm. All'occlusione della stessa il motore non si spegneva, dimostrando di non essere quella l'unica fonte d'entrata dell'aria.

Violazione: art. 89 (Obblighi particolari dei Conduuttori) - RSN;
art. 4.3 (Comportamento dei Conduuttori) - RDS Velocità in Circuito;

Visti gli articoli di riferimento: art. 210.3 (Commissari Sportivi)- III) Poteri - RSN;
art. 128 (Regolamenti Tecnici) - RSN;
art. 216 bis (Sanzioni applicabili nel corso della Manifestazione) -D) Esclusione Competizione o dalla Classifica - RSN;
art. 228 (Sanzioni di Competenza dei Commissari Sportivi) - RSN;

Decisione: l'esclusione della Classifica Gara 2 in accordo all'art. 227.10 (Esclusione dalla Classifica) - RSN;

Motivazione: irregolarità tecnica non conformità al Regolamento di Serie FX art.9.2 Vetture ammesse divisione FX1 F3B, Il Concorrente dichiara la buona fede.
Per questi motivi, il Concorrente è stato ritenuto responsabile della violazione sopra riportata ed i Commissari Sportivi hanno ritenuto appropriata la penalità inflitta secondo i poteri conferiti dall'art. 210.3 III) del RSN.

Le parti interessate sono informate che avverso la predetta decisione, qualora ne sussistano i presupposti in base a quanto stabilito dal RSN e dal regolamento di giustizia sportiva, potranno ricorrere in appello con le modalità ed entro i termini di cui alla vigente normativa.

I Commissari Sportivi

Edoardo Maria RINALDI
Presidente



Presidente

Eleonora BARBACCI



Marcello CARATTOLI



Ricevuta da parte del Concorrente la **DECISIONE N. 31** dei Commissari Sportivi;

Data: 11/05/2025 Ora: _____ Firma: _____

Esposta all'albo di Gara alle ore: _____ del giorno: 11/05/2025